



COMUNE DI MIAGLIANO
(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2016

- Art. 1** – Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2** – Principi generali
- Art. 3** – Ambito di applicazione
- Art. 4** – Informativa
- Art. 5** – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 6** – Individuazione degli impianti
- Art. 7** – Notificazione
- Art. 8** – Responsabilità dell'impianto
- Art. 9** – Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10** – Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 11** – Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 12** – Modalità di raccolta dei dati
- Art. 13** – Uso delle telecamere
- Art. 14** – Obblighi degli operatori
- Art. 15** – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art. 16** – Diritti dell'interessato
- Art. 17** – Sicurezza dei dati
- Art. 18** – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 19** – Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 20** – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 21** – Comunicazione
- Art. 22** – Tutela
- Art. 23** – Modifiche regolamentari
- Art. 24** - Norma di rinvio
- Art. 25** – Pubblicità del Regolamento
- Art. 26** – Entrata in vigore

Allegato 1 **Individuazione degli impianti, di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Miagliano**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Miagliano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Quanto previsto dal presente regolamento si estende anche alle istituzioni comunali.

Art. 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Miagliano.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi video sorvegliati diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Miagliano dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini di:
 - monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
 - riprendere le immagini di specifici siti comunali;
 - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'esterno.ai sensi del punto 5.2 del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, il sistema di videosorveglianza attua il controllo sul deposito dei rifiuti ove non sia possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 6 – Individuazione degli impianti

Gli impianti individuati sono quelli di cui all'Allegato, indicato sotto il n. 1, del presente Regolamento.

Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta Comunale, che modificherà con proprio atto il solo Allegato 1 sopra citato. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere, ove già presenti, in relazione alle necessità di carattere tecnico.

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Miagliano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie gli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 8 – Responsabilità dell'impianto

1. Il Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito del Comune di Miagliano, ai sensi della legge, è individuato nella persona del Sindaco o suo delegato.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

Art. 9 – Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina quali preposti a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza gli operatori degli Uffici Comunali competenti.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Sindaco, e agli operatori degli Uffici Comunali competenti designati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, alle disposizioni della normativa e del presente regolamento.

5. Agli incaricati, designati, è affidata la custodia e conservazione delle password e/o delle chiavi di accesso ai sistemi, di eventuali armadi destinati alla conservazione dei supporti magnetici e simili.

Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore ai sette giorni a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
 - e) Soltanto nel caso in cui nell'arco dei 7 giorni di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - f) L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice, ed utilizzando soluzioni tecnologiche che riducano il più possibile la possibilità di accesso se non per i casi di cui sopra.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
6. L'impianto verrà disattivato durante l'orario di apertura dei seggi elettorali.

Art. 12 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi individuati dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso apposito apparato dedicato ubicato presso i locali nella sede comunale. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su apposito supporto.
3. L'impianto di registrazione è composto da un computer Server con la funzionalità di Registratore Digitale ed un Registratore Digitale;
4. La raccolta dei dati, nel caso in cui l'Amministrazione lo valuti maggiormente efficiente, economico e sicuro, potrà alternativamente essere affidata ad un soggetto esterno appositamente incaricato; tale soggetto dovrà comunque attenersi a tutto quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 11, presso i locali nella sede comunale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 13 – Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche, mentre non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 11, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza deve provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 12, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che lo riguardano;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
 - La trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine
 - L'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).
8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3° lett. b del Codice)

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 11.
2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distribuzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. Del Codice.)
3. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
4. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini;
 - e) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che

ne garantiscano la riservatezza, le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dalla deliberazione 08.04.2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29.04.2010.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati e della deliberazione 08.04.2010 (10 A 5072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29.04.2010 e s.m.i.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Miagliano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro autorità.

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto da Codice e dalla normativa in materia.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, nonché dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012.

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul portale comunale alla voce "Regolamenti Comunali".

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

Allegato 1

Individuazione degli impianti, di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Miagliano

1. Impianto della Sede Comunale costituito da 3 telecamere che inquadrano l'area della sede Comunale (ingressi Uffici piano terra), Plesso Scolastico, P.za Martiri della Libertà, e relativi incroci stradali in ingresso alla Piazza Martiri: Via Volta, Via Lanati, Via Marco Ferrarone, Via IV Novembre.
2. Impianto a tutela di aree pubbliche costituito da 2 telecamere che inquadrano P.za Dante Alighieri e relativi incroci stradali in ingresso alla stessa: Via Toti, Via Volta, Via Re, Via Vittorio Veneto;
3. Impianto a tutela di aree pubbliche costituito da 1 telecamera che inquadra l'area parcheggio presso il canale Roggia/Campana del Vetro.